

**ELENCO DEGLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI E ATTI DELEGATI DAL DIRETTORIO
IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**
(delibera n. 347 del 21.7.2015)

LEGENDA

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

CRD IV	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
CRR	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
Reg. COM 241/2014	Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti
TUB	Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
TUF	Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”
Circolare n. 285	Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”
Servizio SB1	Servizio Supervisione bancaria 1
Servizio SB2	Servizio Supervisione bancaria 2
Servizio SIF	Servizio Supervisione intermediari finanziari

**ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Fondi propri			
101 ⁽¹⁾	<p>Autorizzazione di banche (con totale attivo pari o superiore a €3,5 miliardi) e SIM (con patrimonio gestito e volumi negoziati^(**) rispettivamente pari o superiore a € 10 miliardi e a €150 miliardi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla riduzione, rimborso o riacquisto, integrale o parziale, di strumenti del capitale primario di classe 1; - ad esercitare la call, effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale 	<p>in conseguenza del riacquisto o del rimborso degli strumenti e tenuto conto dell'eventuale nuovo strumento di patrimonializzazione designato a sostituire quello riacquistato o rimborsato, l'ammontare dei fondi propri detenuto a livello individuale e consolidato sia superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dall'Autorità di Vigilanza in esito all'adozione di un intervento correttivo</p>	<p>Congiuntamente Capo del Dipartimento Vigilanza - Capo del Servizio SB1, SB2, SIF (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: congiuntamente Capo del Dipartimento Vigilanza - Direttore della Filiale</p>	<p>articoli 77 e 78, CRR;</p> <p>articolo 29, parr. 1 e 2 del Reg. COM 241/2014;</p> <p>Circolare n. 285, Parte II, Cap. 1, Sezione II;</p> <p>Comunicazione del 31.3.2014 – SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea (Boll. di Vig. n. 3, marzo 2014)</p>
101 ⁽¹⁾	<p>Autorizzazione di banche (con totale attivo inferiore a € 3,5 miliardi) e SIM (con patrimonio gestito e volumi negoziati^(**) di rispettivamente inferiore a €10 miliardi e a € 150 miliardi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla riduzione, rimborso o riacquisto, integrale o parziale, di strumenti del capitale primario di classe 1; - ad esercitare la call, effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale 	<p>in conseguenza del riacquisto o del rimborso degli strumenti e tenuto conto dell'eventuale nuovo strumento di patrimonializzazione designato a sostituire quello riacquistato o rimborsato, l'ammontare dei fondi propri detenuto a livello individuale e consolidato sia superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dall'Autorità di Vigilanza in esito all'adozione di un intervento correttivo</p>	<p>Capo del Servizio SB1, SB2, SIF (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale</p>	<p>articoli 77 e 78, CRR;</p> <p>articolo 29, parr. 1 e 2 del Reg. COM 241/2014;</p> <p>Circolare n. 285, Parte II, Cap. 1, Sezione II;</p> <p>Comunicazione del 31.3.2014 – SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea (Boll. di Vig. n. 3, marzo 2014)</p>

**ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Fondi propri			
(*)	Autorizzazione di banche e SIM al riacquisto di strumenti del capitale primario di classe 1, di strumenti aggiuntivi di classe 1 e di strumenti di classe 2 a fini di supporto agli scambi (<i>market making purposes</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - l'importo per il quale è richiesta l'autorizzazione al riacquisto si collochi entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa comunitaria <li align="center">e - per effetto della deduzione del plafond da autorizzare l'ammontare di fondi propri (a livello individuale e consolidato) si mantenga superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dalla Vigilanza 	<p>Capo del Servizio SB1, SB2, SIF (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale</p>	<p>articoli 77 e 78, CRR;</p> <p>articolo 29, par. 3, Reg. COM 241/2014</p>
(*)	Autorizzazione al rimborso e/o riacquisto da parte di banche cooperative di strumenti di capitale primario di classe 1	<ul style="list-style-type: none"> - l'importo per il quale è richiesta l'autorizzazione al rimborso si collochi entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa comunitaria <li align="center">e - per effetto della deduzione del plafond da autorizzare, l'ammontare di fondi propri (a livello individuale e consolidato) si mantenga superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dalla Vigilanza 	<p>Capo del Servizio SB1, SB2, SIF (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale</p>	<p>articoli 77 e 78 CRR;</p> <p>articolo 32, parr. 1 e 2, Reg. COM 241/2014</p>
(*)	Autorizzazione di banche e SIM all'acquisto di strumenti patrimoniali da trasferire ai dipendenti come parte della loro remunerazione	<ul style="list-style-type: none"> - l'operazione non contrasti con la normativa e con le <i>policy</i> aziendali in materia di remunerazioni deliberate dall'intermediario <li align="center">e - l'ammontare dei fondi propri (a livello individuale e consolidato) si mantenga superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dalla Vigilanza 	<p>Capo del Servizio SB1, SB2, SIF (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale</p>	<p>articoli 77 e 78 CRR;</p> <p>articolo 29, par. 4, Reg. COM 241/2014</p>

**ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Fondi propri			
(*)	Autorizzazione di banche e SIM per operazioni di riacquisto/rimborso di importo non rilevante di strumenti del capitale primario di classe 1, di strumenti aggiuntivi di classe 1 e di strumenti di classe 2	<ul style="list-style-type: none"> - l'importo per il quale è richiesta l'autorizzazione non ecceda l'1% del valore complessivo dell'emissione dopo che si sia verificato il rimborso o il riacquisto <li style="text-align: center;">e - per effetto della deduzione del <i>plafond</i> da autorizzare, l'ammontare di fondi propri (a livello individuale e consolidato) si mantenga superiore di almeno il 10% rispetto alla somma dei requisiti minimi regolamentari, inclusi i buffer di capitale, e dei requisiti specifici di primo e secondo pilastro eventualmente imposti dall'Autorità di Vigilanza 	<p>Capo del Servizio SB1, SB2, SIF (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale</p>	<p>articoli 77 e 78 CRR;</p> <p>articolo 29, par. 5, Reg. COM 241/2014</p>
(*)	<p>Approvazione del piano di conservazione del capitale di banche (con totale attivo pari o superiore a € 3,5 miliardi) e di SIM (con patrimonio gestito e volumi negoziati^(**) rispettivamente pari o superiore a € 10 miliardi e a €150 miliardi)</p> <p><i>[limitatamente ai provvedimenti positivi]</i></p>		<p>Congiuntamente Capo del Dipartimento Vigilanza - Capo del Servizio SB1, SB2, SIF (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: congiuntamente Capo del Dipartimento Vigilanza - Direttore della Filiale</p>	<p>articolo 142, CRD IV;</p> <p>Circ. 285, Parte I, Titolo II, Cap. 1;</p> <p>Comunicazione del 31.3.2014 – SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea (Boll. di Vig. n. 3, marzo 2014)</p>

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA				
Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Fondi propri			
(*)	Approvazione del piano di conservazione del capitale di banche (con totale attivo inferiore a € 3,5 miliardi) e di SIM (con patrimonio gestito e volumi negoziati ^(**) rispettivamente inferiori a €10 miliardi e a €150 miliardi) <i>[limitatamente ai provvedimenti positivi]</i>		Capo del Servizio SB1, SB2, SIF (^) Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale	articolo 142, CRD IV; Circ. 285, Parte I, Titolo II, Cap. 1; Comunicazione del 31.3.2014 – SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea (Boll. di Vig. n. 3, marzo 2014)

Le fattispecie delegate riguardano anche i provvedimenti da rilasciare nei confronti di società capogruppo di gruppi bancari e di SIM; nel caso di gruppi, l'attivo considerato nel criterio di delega è da intendersi consolidato.

E' inoltre delegata l'assunzione dei provvedimenti di diniego conseguenti all'adozione da parte del Direttorio dell'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e per i quali non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti. La delega è conferita al Capo del Servizio, ovvero al Direttore della Filiale, a seconda delle rispettive competenze istruttorie.

NOTE

(^) La delega si riferisce alla Struttura avente, per ogni fattispecie, le responsabilità del relativo procedimento.

(1) Con riguardo alle banche, alle SIM e alle relative società capogruppo, la fattispecie oggetto di delega sostituisce e modifica quella rubricata al n. 101 dell'elenco allegato al Regolamento del 25 giugno 2008, già delegata dal Direttorio con delibera n. 99 del 10 febbraio 2009.

(*) Fattispecie non ancora censite nell'elenco dei procedimenti allegato al Regolamento del 25 giugno 2008, in corso di aggiornamento.

(**) Per patrimonio gestito si intende quello medio annuo; per volumi negoziati si intende il controvalore annuo delle negoziazioni per conto proprio o per conto terzi.